

**ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 13133/4968 DI REP.**

**STATUTO DELLA SOCIETÀ  
"CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL  
CENTRO SERVIZI MULTISETTORIALE E TECNOLOGICO  
SOC. CONS. A R.L."**

**ART. 1 DENOMINAZIONE**

È costituita fra l'"Università degli Studi di Brescia", la "Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia", il "Comune di Brescia", la "Provincia di Brescia" una società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione di **"Consorzio per la realizzazione del Centro Servizi Multisetoriale e Tecnologico Soc. Cons. a R.L."**.

**ART. 2 OGGETTO**

La società consortile non ha fini di lucro e non può quindi distribuire ai soci utili che - se prodotti - dovranno essere reinvestiti nelle iniziative che formano oggetto dell'attività della società consortile.

Essa ha per oggetto:

- la gestione in forma diretta o indiretta a mezzo dell'opera di terzi e/o di uno o più dei soggetti consorziati, del compendio denominato "Centro Servizi multisetoriale e tecnologico", realizzato in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto il 6.10.2000 dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia, dal Comune di Brescia, dalla CCIAA di Brescia e dall'Università degli Studi di Brescia;

- il compimento di tutte le attività funzionali alla gestione del suddetto "Centro Servizi multisetoriale e tecnologico" e/o con essa comunque connesse ivi comprese l'assunzione di finanziamenti e l'eventuale concessione di garanzie;

la promozione di iniziative nel cui ambito si realizzi la collaborazione tra Università, enti locali, organizzazioni rappresentative di interessi economici delle imprese, enti privati che possano favorire la crescita e lo sviluppo sul territorio di centri di eccellenza nel settore della ricerca applicata, dello sviluppo competitivo e dell'innovazione tecnologica.

La società potrà inoltre compiere - nei limiti e nelle forme di legge - ogni altra operazione industriale, commerciale, mobiliare ed immobiliare che sarà ritenuta strettamente necessaria ed utile per il raggiungimento dello scopo sociale - con esclusione delle attività riservate ad iscritti in appositi albi e/o elenchi. - nonché assumere, nei limiti e nelle forme consentite dalla legge, partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o connesso al proprio.

**ART. 3 SEDE**

La società ha sede in Brescia.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e/o rappresentanze in altre località.

**ART.4 DOMICILIO**

Il domicilio dei soci, dell'amministratore unico, dei sindaci o del revisore, per tutti i rapporti con la società, s'intende quello risultante dal Registro delle Imprese.

**ART.5 DURATA**

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

**ART. 6 CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è di euro 3.207.000,00 (tremilioni duecentosetteemila/00).

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

#### **ART. 7 SOCI**

Oltre ai soci costituenti, potranno essere soci enti pubblici ovvero enti privati che svolgano attività compatibile con quella dell'oggetto sociale consortile e secondo e nei limiti della normativa vigente.

È in ogni caso esclusa la partecipazione di persone fisiche.

#### **ART. 8 VERSAMENTI E FINANZIAMENTI**

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### **ART. 9 TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI**

I trasferimenti delle partecipazioni per atto tra vivi sono soggetti alla normativa vigente ed in particolare all'art. 7 comma primo D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nonché alla seguente disciplina.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili solo a favore di altri soci, senza che agli altri competa diritto di prelazione.

Il trasferimento di quota a terzi deve invece essere autorizzato dall'assemblea ordinaria dei soci con il voto favorevole dei tre quarti del capitale e, in caso di alienazione a titolo oneroso, ha luogo solo dopo l'offerta agli altri soci, i quali hanno prelazione nell'acquisto a parità di condizioni con terzi.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci.

Ogni socio interessato all'acquisto dovrà far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata inviata non oltre novanta giorni dalla data risultante dal timbro postale di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendano valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La prelazione dev'essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile i soci potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione; in mancanza della suddetta indicazione, la comunicazione sarà considerata priva di effetti.

Qualora il prezzo o corrispettivo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, la controversia sarà deferita ad un collegio arbitrale composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. Il Collegio arbitrale stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Se nessun socio, esercita la prelazione con le modalità indicate, la partecipazione, previa autorizzazione dell'assemblea, nel rispetto dell'art. 10 del D.Lgs. 175/2016 è liberamente trasferibile a condizione che:

- la cessione si perfezioni entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione;
- il prezzo o il corrispettivo di cessione non sia inferiore a quello specificato nella comunicazione di cui sopra;
- l'eventuale cessionario sia quello indicato nella summenzionata comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 che esclude la partecipazione di persone fisiche alla compagine sociale e del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

#### **ART. 10 OBBLIGHI DEI SOCI**

I soci si obbligano, oltre ad adempiere a quanto previsto dalla Legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto a versare il contributo annuo per l'esercizio dell'attività consortile ove previsto.

Il contributo dovrà essere di norma proporzionale alle quote sottoscritte da ciascun socio, fatta salva diversa disposizione motivata dell'Assemblea.

#### **ART. 11 SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO**

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di

direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'amministratore, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma secondo, c.c..

#### **ART. 12 DECISIONI DEI SOCI**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci devono essere adottate col metodo assembleare.

In tutti i casi il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale all'entità della sua partecipazione al capitale.

#### **ART. 13 DECISIONI DEI SOCI: METODO ASSEMBLEARE CONVOCAZIONE**

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. Il Rettore pro tempore dell'Università degli Studi di Brescia (Presidente dell'Assemblea) o, in caso di sua assenza o impedimento, l'organo amministrativo convoca l'assemblea con avviso trasmesso ai soci con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

Nell'avviso può essere fissato anche il giorno per l'eventuale seconda convocazione, purché diverso e successivo a quello della prima.

#### **ASSEMBLEA TOTALITARIA**

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'amministratore e i sindaci (ove nominati ai sensi dell'art. 17) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'amministratore o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **ASSEMBLEA IN AUDIO-VIDEO CONFERENZA**

L'assemblea si potrà tenere, anche in più luoghi, siano essi contigui o distanti, purché questi luoghi siano tra loro audio e/o video collegati e con l'osservanza delle seguenti condizioni (che dovranno constare dai relativi verbali):

- che vengano indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea (salvo che questa sia totalitaria) i luoghi audio - video collegati nei quali gli aventi diritto a partecipare all'assemblea potranno affluire;
- che il soggetto verbalizzante ed il Presidente dell'assemblea si trovino in un medesimo luogo;
- che sia possibile per il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo dell'ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dei lavori assembleari, constatare e proclamare i risultati di ciascuna votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire in modo adeguato

ed immediato gli eventi oggetto della sua attività di verbalizzazione;

- che sia possibile per gli intervenuti partecipare in modo adeguato ai lavori dell'assemblea, anche se da diversi luoghi tra loro audio e/o video collegati, ascoltando, intervenendo e partecipando alle votazioni simultanee sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

#### INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

Possono intervenire all'assemblea ed hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese.

Ogni socio che abbia diritto d'intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona anche non socia, fermi eventuali limitazioni e divieti di legge.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

#### PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dal Rettore pro tempore dell'Università degli Studi di Brescia o da suo delegato.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

#### QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con la maggioranza assoluta dei votanti, calcolata senza tenere conto degli astenuti.

E' considerata straordinaria esclusivamente l'assemblea che delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo/statuto, sullo scioglimento e liquidazione della società e sulle operazioni di cui all'art. 2479 n. 5 cod.civ..

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

La deliberazione di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione richiede tuttavia il voto favorevole dei tre quarti del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **ART. 14 AMMINISTRAZIONE**

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico.

L'amministratore dura in carica tre esercizi ed è rinnovabile.

La cessazione dell'amministratore dalla carica e la sua sostituzione sono regolate dalla legge, in particolare dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

L'amministratore ha la firma e la rappresentanza sociale e tutte le più ampie facoltà per l'ordinaria e la straordinaria gestione della società avendo il potere di compiere tutti gli atti, nonché di concludere tutti gli affari per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione solamente di quelli che per legge o Statuto spettano esclusivamente all'Assemblea. Spetta all'amministratore proporre annualmente all'Assemblea dei soci l'ammontare e le modalità di versamento degli eventuali contributi posti a carico dei soci ai sensi dell'art. 10. L'amministratore ha la facoltà di nominare procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti e *ad lites*.

### **ART. 15 AMMINISTRATORE UNICO**

L'Amministratore Unico è nominato, nel rispetto delle norme e dei limiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., dal Rettore pro-tempore dell'Università degli Studi di Brescia secondo le disposizioni vigenti.

Le decisioni dell'amministratore devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dell'amministratore e la relativa documentazione è conservata dalla società.

### **ART. 16 COMPENSI DELL'AMMINISTRATORE**

All'amministratore compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della sua funzione ovvero l'eventuale compenso per l'incarico, determinato dall'assemblea nei limiti fissati dalla legge ed in particolare dall'art. 11 comma sesto D.Lgs. n. 175/2016.

### **ART. 17 ORGANO DI CONTROLLO**

La società deve nominare l'organo di controllo o un revisore.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un Collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti. La nomina dell'organo di controllo dovrà comunque rispettare le norme in materia di rappresentanza di genere degli organi collegiali.

In caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le norme in materia di collegio sindacale per le società per azioni.

L'organo di controllo, o il revisore, deve possedere i requisiti ed ha le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.

All'atto della nomina, i soci determinano il compenso dell'organo di controllo per l'intera durata del suo ufficio nei limiti della normativa vigente ed in particolare dell'art. 11 comma sesto D.Lgs. n. 175/2016.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero dall'organo di controllo, ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto a tal fine generalmente previsto in materia di consiglio di amministrazione e quindi delle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In alternativa, a sensi dell'art. 2477 c.c., la revisione legale dei conti può essere esercitata da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore dura in carica tre esercizi e può essere rinnovato.

### **ART. 17 BIS**

In conformità a quanto espressamente prescritto dal D.Lgs. n. 175/2016:

- è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali

in tema di società.

#### **ART. 18 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

Gli esercizi sociali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'amministratore provvede alla redazione del bilancio di esercizio entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge. I soci approvano il bilancio di esercizio entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure - quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364, ultimo comma, c.c. - entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 19 UTILI**

Gli utili netti annuali di gestione risultanti dal bilancio di esercizio approvato dall'assemblea, al netto di eventuali perdite di precedenti esercizi e della quota da destinare a riserva legale, non possono essere distribuiti e saranno destinati a riserva statutaria.

#### **ART. 20 SCIoglimento**

La società consortile si scioglie per decorso del termine di durata, per deliberazione dell'assemblea generale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consorziati nonché per le cause previste dalla legge.

L'assemblea stabilisce, in conformità a quanto previsto dall'art. 2487 c.c., le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri e compenso.

L'eventuale avanzo di liquidazione dovrà essere destinato in conformità alla natura consortile della società.

#### **ART. 21 CLAUSOLA CONCILIATIVO- COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, potrà essere sottoposta a mediazione, presso l'Organismo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia (MEDIATIONE ADR COMMERCIALISTI BRESCIA) secondo il suo regolamento, qui richiamato integralmente, ed eventuali successive modificazioni.

Il regolamento avrà valore prevalente su ogni diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti.

Nell'eventualità che le parti non ritengano di esperire il tentativo di mediazione o che il tentativo pure attivato non abbia avuto buon fine, la controversia sarà deferita su istanza di parte ad un collegio arbitrale, composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Sono soggette alla disciplina dettata dalla presente clausola anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Gli arbitri nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale o in altro luogo che il Collegio individui come confacente, in accordo con le parti.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Il collegio arbitrale deciderà in forma vincolante anche in ordine alle spese dell'arbitrato.

La soppressione o anche modificazione della presente clausola compromissoria

è disciplinata per rinvio all'art. 35 D.Lgs. 5/2003.

#### **ART. 22 CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO**

I soci che non partecipano all'amministrazione possono esercitare il loro diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione secondo le modalità qui di seguito indicate:

- l'accesso ai libri e documenti dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni a mezzo lettera raccomandata e compiuto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio;
- gli eventuali consulenti esterni dovranno essere professionisti iscritti ad ordine il cui nominativo dovrà essere indicato nella lettera;
- le risultanze dell'esame dei libri e documenti non potranno essere né divulgate né utilizzate a fini concorrenziali;
- dell'esame dei documenti e delle scritture, che andrà compiuto in locale appositamente adibito e con riferimento solo alla persona previamente segnalata, andrà redatto verbale.

#### **ART. 23 RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto o non derogato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti che regolano la materia.

Ove nel presente statuto si faccia rinvio ad articoli o norme di legge il rinvio si intende alla normativa tempo per tempo vigente.

F.to Saverio Gaboardi

F.to Camilla Barzellotti

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO  
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22,  
COMMA 2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.  
CASTENEDOLO, 31 LUGLIO 2017

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/2/2007  
MEDIANTE M.U.I.